

**PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI IN CO-PROGETTAZIONE, NELL'AMBITO DEL PIANO INTEGRATO URBANO, RELATIVO ALLA MISURA "PIANI INTEGRATI - M5C2- INVESTIMENTO 2.2" - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP C14H22000060006).

Tra

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dott. .... nella qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita ..... TO, CF e Partita IVA....., di seguito anche solo "Amministrazione procedente"

E

l'ETS-1 rappresentato dal Dott. ...., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. ...., P. IVA / C.F. ...., iscritto nell'Albo / registro ..... con il numero ....., di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

l'ETS-2 rappresentato dal Dott. ...., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. ...., P. IVA / C.F. ...., iscritto nell'Albo / registro ..... con il numero ....., di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

l'ETS-3 rappresentato dal Dott. ...., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. ...., P. IVA / C.F. ...., iscritto nell'Albo / registro ..... con il numero ....., di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

Premesso che

Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .././20.., ....., in esecuzione della deliberazione n. 222 del 28/04/2023 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi

indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

#### Richiamati

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 17/04/2023, ed in particolare quanto indicato alla missione 4 (istruzione e diritto allo studio) e 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero);
- la Deliberazione n. 5 del 10 marzo 2023 del Consiglio di Amministrazione di ITER che approva il Piano Programma.
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del ..... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Torino in data ....../...../2023 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione del sistema di interventi di cui al Documento progettuale (DP);
- i verbali del RUP e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../..... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta progettuale formulata da ..... è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione valutatrice, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm - ed è stata quindi assunta come progetto definitivo e parte integrante della presente convenzione.

#### Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori degli interventi – auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

#### Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la Dgr 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.;
- le Sentenze n. 131/2020, n. 255/2020 e n. 72/2022 della Corte Costituzionale;

- le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte con la Legge di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) L. n. 120/2020;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;

Preso atto che, a tutela degli interessi pubblici legati alle attività di cui al Progetto Definitivo allegato e, coerentemente a quanto specificato attraverso il Piano Integrato Urbano – PIU, di cui alla deliberazione n. 128 dell'8 marzo 2022, come richiamato dalla deliberazione n. 379 del 7 giugno 2022 (allegata), le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte progettuali secondo quanto previsto nell'atto di ammissione al finanziamento del “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, nell'ambito della misura “Piani integrati – M5C2 – Investimento 2.2” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, di cui al Decreto della Ministra dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022.

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue

#### Articolo 1- Premessa

La premessa è parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

#### Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di ..... indicati nel Progetto Definitivo elaborato all'interno del Tavolo di co-progettazione e approvato dall'Amministrazione precedente quale Progetto Definitivo (PD) in quanto risposta adeguata alle questioni poste dal Documento progettuale (DP) a base della procedura ad evidenza pubblica.

Come meglio dettagliato nel Documento Progettuale, gli interventi di cui sopra sono articolati in:

*Ambito I (Azioni immateriali)* - Azioni da attuarsi in stretta sinergia tra gli ETS territoriali e con il Comune di Torino volte a rispondere .....

*Ambito II (Azioni materiali)* - Interventi volti a .....

Fatto salvo che la progettazione e la realizzazione degli interventi, comprensivi di oneri e costi connessi, nonché di collaudo delle opere e di manutenzione sono a carico del Soggetto Attuatore per tutto il periodo di convenzionamento.

La presente convenzione disciplina le relazioni tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi relativi all'ambito .....

A tale proposito, il Documento Progettuale e la Proposta progettuale non sono materialmente allegati alla presente Convenzione, ma depositati agli atti; il Progetto definitivo è allegato alla convenzione e ne rappresenta parte integrante.

I firmatari della presente Convenzione:

- si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. Tutte le progettualità dovranno localizzarsi nelle zone eleggibili indicate nel Piano Integrato Urbano secondo quanto indicato al capitolo 4 del Documento Progettuale;
- assumono l'impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno semestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate durante gli incontri di verifica nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione (vedasi art. 10).

Qualora dovesse generarsi la fattispecie dello scioglimento o dell'estinzione dell'aggregato di ETS, i Soggetti Attuatori indicano quale ente subentrante nella titolarità della responsabilità della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e di rendicontazione delle attività progettuali - anche in riferimento agli obiettivi di medio lungo-termine - il seguente Ente: .....

#### Articolo 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata coerente con il percorso di co-progettazione e della successiva co-gestione delle attività progettuali, così come previsto nel Piano Integrato Urbano a valere sui fondi PNRR di cui alla deliberazione della G.C. n. 128 dell'8 marzo 2022, e pertanto prevede:

- a. un periodo di avvio e consolidamento delle attività, articolato nelle seguenti fasi:
  - Gennaio/Agosto 2023 – co-progettazione: definizione del contenuto dei bandi, pubblicazione, tavoli di co-progettazione, selezione dei progetti,
  - Settembre 2023/Giugno 2025 - avvio e realizzazione dei progetti, attività gestionale, monitoraggio e verifica in itinere,
  - Luglio 2025/Marzo 2026 - redazione della documentazione reportistica relativa agli esiti delle attività realizzate; valutazione, raccolta e verifica della documentazione per la rendicontazione economico-finanziaria;
- b. successivi 6 anni di radicamento sul territorio.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

#### Articolo 4 – Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i Soggetti Attuatori mettono a disposizione le seguenti risorse strumentali (spazio previsto nel progetto definitivo, attrezzature e mezzi), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e risorse finanziarie (co-finanziamento), meglio individuate nella progetto definitivo [Allegato 1]:

.....

.....

.....

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Torino mette a disposizione le seguenti risorse: .....

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da ....., costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

#### Articolo 5- Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.

Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre ai Legali Rappresentanti degli ETS Soggetti Attuatori – il referente sig./ra....., che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci, dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

I Soggetti Attuatori sono, inoltre, tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra i Soggetti Attuatori e detti soggetti.

#### Art. 6 – Immobili oggetto di ristrutturazione, recupero funzionale e adeguamento

In caso di **riqualificazione fisica di un immobile pubblico** - in toto o per una porzione d'immobile specificatamente indicata nel Progetto Definitivo - di cui l'aggregato stabile di ETS e/o il Capofila dell'associazione temporanea abbia in corso, eventualmente anche in fase di rinnovo e/o proroga, un titolo concessorio o altro da parte della Città di Torino, per lo svolgimento di attività aggregative-socio-culturali;

si specifica che permane l'onere di effettuare, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale, necessari a mantenere la funzionalità degli stessi.

In caso di **riqualificazione fisica di un immobile privato**, di proprietà dell'aggregato stabile di ETS o del Capofila dell'associazione temporanea di ETS - attraverso fondi ex PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati - Piano Integrato Urbano - Azione A35 - l'ETS proprietario dichiara la disponibilità per un periodo non inferiore a 10 anni garantendone per tale periodo almeno decennale, la destinazione per finalità di interesse pubblico di natura aggregativa, sociale e/o culturale in favore di adolescenti e giovani (allegare la dichiarazione alla convenzione), coerentemente a quanto previsto nel Progetto Definitivo (vedasi allegato n. ...). Resta fermo l'impegno da parte dell'ETS proprietario dell'immobile a:

- comunicare la perdita della qualifica di ETS, lo scioglimento e/o la liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento;
- indicare, contestualmente, il nominativo e i riferimenti dei liquidatori e allegare copia dell'attestazione dell'avvenuta relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In caso di riqualificazione fisica di **spazio pubblico non edificato**, si intende uno spazio aperto afferente a una delle seguenti tipologie:

- strettamente funzionale alle azioni immateriali proposte;
- oggetto di un Patto di Collaborazione sui comuni beni urbani o di un Patto Educativo di Comunità
- oggetto di una sponsorizzazione convenzionata con il Comune;
- inserito in uno dei diciannove ambiti di intervento identificati dal Piano Integrato Urbano (PIU) della Città di Torino.

Nell'ambito di questa fattispecie l'ETS proponente è tenuto a dichiarare se siano in essere forme di concessione d'uso attive (quali i Patti di Collaborazione sui comuni beni urbani o i Patti Educativi di Comunità). Inoltre, il medesimo dovrà indicare specificatamente la porzione oggetto dell'intervento in caso di utilizzo parziale oppure indicare che lo spazio oggetto della progettualità candidata viene considerato nella sua totalità. Infine, dovranno essere specificati nel dettaglio i periodi temporali di uso dello spazio pubblico non edificato, ai fini dello svolgimento delle attività immateriali previste dal progetto.

#### Art. 7 – Assicurazioni

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, i Soggetti Attuatori provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

I Soggetti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, hanno progettato hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del..... rilasciata da ..... per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad € .....,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Torino è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

#### Art. 8 – Contributo per la realizzazione degli interventi

In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, i contributi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e meglio dettagliate nell'allegato Progetto Definitivo.

Tali contributi saranno corrisposti secondo i seguenti termini e modalità di erogazione:

- a) anticipo (pari al 40% del contributo assegnato) previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ETS selezionati;
- b) acconto del 35% del trasferimento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, corredato da idonei giustificativi di spesa per consentire la verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 90% della somma erogata all'avvio delle attività;
- c) saldo finale, il restante 25%, a seguito della presentazione, da parte dell'aggregato di ETS partner, di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione finanziaria, corredata da idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, in riferimento all'intero ammontare del trasferimento per la realizzazione del Progetto Definitivo.

I Soggetti Attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno il seguente C/C: ..... intestato a .....

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

#### Art.9 – Cofinanziamento

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante la co-progettazione, è richiesto che i Soggetti Attuatori concorrano all'attuazione degli interventi, con una quota minima pari ad almeno il 10% dell'importo finanziato (iva inclusa), apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: spazi fisici, risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e della rete YouTOO e, specificatamente, secondo quanto declinato nel Progetto Definitivo.

#### Art.10 – Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari

Le spese iscritte al budget di progetto sono ammissibili alla rendicontazione in conformità a quanto indicato nell'avviso e nei relativi allegati.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla scadenza prevista dal cronoprogramma del Progetto Definitivo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei finanziamenti.

L'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e smi, nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti. Al riguardo, l'Ente Attuatore si impegna ad indicare il codice CUP e il CIG nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti la presente Convenzione.

#### Art. 11 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. È fatto divieto di subappaltare totalmente le attività o anche solo parzialmente in relazione alla realizzazione delle attività immateriali, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione del Progetto Definitivo, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Torino le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### Art. 12 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e istituzione Cabina di regia e Tavolo di attuazione della co-progettazione

Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

Le Parti concordano di istituire:

- a. una **Cabina di regia**, con funzioni strategiche e di indirizzo, che monitori l'efficacia del progetto e, in base all'andamento, possa ri-orientare le azioni rivedendo le priorità e conseguentemente rimodulare l'allocazione delle risorse. Tale Cabina si intende composta da ....
- b. un **Tavolo di attuazione della co-progettazione**, attivo per tutta la durata delle attività, con funzioni di valutazione partecipata del percorso e degli esiti delle azioni, finalizzato all'eventuale affinamento dei progetti in relazione agli elementi emergenti in itinere. La Città si riserva in qualsiasi momento di chiedere ai partner, la riattivazione del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi da adolescenti e giovani e/o allorquando se ne manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la prima fase di co-progettazione. Tale tavolo sarà composto da ....



In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno dei Soggetti Attuatori, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione.

La Civica Amministrazione svolgerà le attività di controllo ai sensi degli articolo 92 e 93 del CTS. I Soggetti attuatori procederanno alla rendicontazione delle attività svolte secondo le indicazioni dell'amministrazione procedente ed, in tal senso parteciperanno con un Responsabile Amministrativo agli incontri informativi/formativi dedicati organizzati dal Comune di Torino.

A conclusione delle attività oggetto del partenariato, i Soggetti Attuatori sono tenuti a presentare alla Città entro e non oltre il 31/01/2026:

- la rendicontazione finale ai fini dell'erogazione del saldo e comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento;
- la relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

#### Art. 13 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Torino, i Soggetti Attuatori e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

I Soggetti Attuatori e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino.

#### Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente disciplina di settore, i Soggetti Attuatori assumono la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle rispettive azioni in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Torino.

I Responsabili del trattamento dei dati per i Soggetti Attuatori sono .....,  
mentre per il Comune di Torino è .....

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

#### Art. 15 – Inadempienze e penali

Gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso il Progetto Definitivo nonché attraverso le eventuali rimodulazioni rese necessarie in itinere di cui all'articolo 12. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dagli Enti Attuatori i quali, pertanto, si rendono disponibili a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria. Per quanto riguarda le diverse responsabilità, in caso di inadempienza ed esclusione, tra Ente Capofila ed Enti Partner considerati nell'insieme quali Soggetto Attuatore, si ritiene confermato quanto già previsto attraverso la Dichiarazione di Intenti Aggregato di ETS, sottoscritta in data ... e conservata agli atti del Servizio Politiche Giovanili.

Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Torino si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Attuatori possono produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore. I Soggetti Attuatori risultano oggetto di penalità quando:

- non rispettino le linee progettuali concordate;
- si rendano colpevoli di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività e degli interventi in favore di adolescenti e giovani;
- non si adeguino tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperino alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che i Soggetti Attuatori si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dal Progetto Definitivo: penale da min. € 100,00 a max € 1000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata.

Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

Nei casi previsti dall'art. 91 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e inerenti il bene immobile oggetto di ristrutturazione, è fatto obbligo restituire, entro 30 giorni dalla violazione, l'ammontare del contributo pari alla quota residua dell'ammortamento decennale delle spese per le azioni materiali finanziate con i contributi della presente co-progettazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Attuatori nella domanda di partecipazione.

Art. 16 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempimento dei Soggetti Attuatori, il Comune di Torino liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- a. da parte del Soggetto Attuatore:
  - in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune di Torino nell'erogazione del trasferimento accordato a parziale copertura dei costi delle attività rese;
- b. da parte del Comune di Torino:
  - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di uno dei Soggetti Attuatori;
  - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di uno dei Soggetti Attuatori;
  - interruzione non motivata delle attività;
  - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
  - perdita della proprietà, del possesso o dell'uso dello spazio oggetto di riqualificazione fisica attraverso i fondi della co-progettazione;
  - quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;
  - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
  - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
  - la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Infine, ai sensi dell'art 3.2 dell'Avviso (Aggregati di ETS con comprovati requisiti di moralità) i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione; pertanto la perdita della qualifica di ETS, lo scioglimento e/o la liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., determinano la risoluzione della convenzione e la restituzione del contributo e l'incameramento dei beni non scorporabili senza alcun indennizzo.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

Art. 17 - Obblighi di informazione e comunicazione PNRR - ex art. 34, Reg. UE 2021/241

I soggetti beneficiari e i Soggetti Attuatori dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021. Pertanto i soggetti beneficiari e i soggetti attuatori devono:

- indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea;
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione Europea. La promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.

Per il download dei loghi ufficiali del Programma, è possibile utilizzare il link in calce. Si specifica che quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione Europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/information/logos\\_downloadcenter](https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter)

#### Art. 18 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### Art. 19 – Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Torino.

#### Art. 20– Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico dei Soggetti Attuatori.

#### Art. 21–Allegati

Il Progetto Definitivo e relativo piano finanziario sono allegati e a tutti gli effetti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- dichiarazione di intenti a costituire un aggregato di enti del terzo settore (allegato G sottoscritto dagli ETS);
- verbali RUP e dei lavori della commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento;
- Progetto Definitivo e relativo piano finanziario;
- spese ammissibili e modalità di rendicontazione (che sarà fornito al Responsabile Amministrativo durante gli incontri informativi/formativi).

#### Art. 22–Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dei Soggetti Attuatori, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per .....

Per.....

